

Tribunale Federale II Sezione
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma, 12 maggio 2026

Sig. Fantasia Roberto
tramite pec: robertofantasia@pec.it

Al sig. Alessandro Tassone
Tramite pec: alessandro.tassone@spidmail.it

Al Comitato Regionale Calabria
Tramite pec: calabria@pec.federnuoto.it

Oggetto: Tribunale Federale II Sezione Ricorso Fantasia Roberto avverso l'ammissione della candidatura a consigliere regionale categoria tecnici alla assemblea straordinaria elettiva sig. Tassone Alessandro – Procedimento 1408/2026 - Decisione 5/2026

Si trasmette in allegato il provvedimento della Seconda sezione del Tribunale Federale depositato in data odierna.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



**RICORSO AVVERSO L'AMMISSIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE
REGIONALE CATEGORIA TECNICI ALLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
DEL 28.5.2026**

DECISIONE 5/2026 DEL 12.05.2026

Con ricorso del 27.4.26/5.5.26 il Sig. da parte del sig. Roberto Fantasia, impugnava la candidatura in vista dell'assemblea straordinaria elettiva del 28.5.2025, a consigliere regionale categoria tecnici - del sig. Tassone Alessandro, pubblicata mediante nota prot. n. 59 del 23.04.2026 della FIN Calabria, deducendo la violazione dell'art 25/punto/2 comma (e) delle Statuto.

Quest' ultimo infatti, a dire del ricorrente, entro il termine stabilito per la presentazione di candidatura a Consigliere Tecnico, non aveva i requisiti previsti:

- dallo Statuto Federale art. 25/punto/2 comma c;
- dal punto 5 della domanda Presentazione Candidatura a consigliere regionale categoria tecnici.

Ciò in quanto, a seguito di accesso sul portale FIN, alle ore 16:08 di sabato 18 aprile 2026, il tecnico Tassone Alessandro non risultava inserito nell'elenco tecnici, e pertanto non in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.

Il Tribunale, disponeva la acquisizione presso il comitato regionale della documentazione afferente la candidatura e fissava per la discussione l'udienza dell'08 maggio 2026, entro i 7 giorni regolamentari previsti.

Il sig. Tassone faceva pervenire memoria difensiva, insistendo sulla regolarità del proprio tesseramento e dell'iscrizione all'Albo Tecnici.

Lo stesso precisava che, come si evince dalla documentazione ufficiale estratta dal sistema gestionale federale:

- quanto all'iscrizione Albo Tecnici: era regolarmente iscritto all'Albo nel settore "Tecnico Sportivo di base" con la qualifica di Istruttore fin dal 10/12/2023, con validità fino al 09/12/2027.
- quanto alla qualifica di Esperto di Salvamento, la stessa è attiva per l'intera stagione agonistica (dal 01/10/2025 al 30/09/2026).
- quanto al Tesseramento Tecnico 2025/2026, lo stesso, per il Comitato Calabria, risulta regolarmente attivo con decorrenza dal 20/04/2026.

Aggiungeva poi che la propria candidatura è stata pubblicata ufficialmente dal Comitato Regionale Calabria con nota prot. n. 59 del 23.04.2026, mentre il tesseramento come Tecnico era stato formalizzato in data 20.04.2026, ovvero prima della pubblicazione dell'elenco dei candidati e del termine ultimo di presentazione previsto dal bando.

L'iscrizione all'Albo (condizione necessaria per la qualifica di tecnico) era invece già esistente e valida dal dicembre 2023, soddisfacendo ampiamente il requisito di anzianità previsto per la categoria.

Infine, precisava che l'essere "in regola" non coincide necessariamente con la visibilità su un portale pubblico in un istante arbitrario scelto da terzi, bensì con l'esistenza di un rapporto associativo valido e del possesso dei titoli abilitativi: al momento della firma della candidatura e della successiva validazione da parte degli uffici regionali avvenuta il 23.04.2026, il Tassone dichiarava quindi di possedere tutti i requisiti di tesseramento e professionali richiesti.

Per tali motivi, chiedeva al Tribunale di respingere il ricorso presentato dal sig. Roberto Fantasia in quanto infondato in fatto e in diritto, e di confermare la piena validità della candidatura alla carica di Consigliere Regionale Categoria Tecnici per l'Assemblea del 28.05.2026.

IL CR Calabria faceva pervenire invece tutta la documentazione relativa alla convocazione dell'assemblea elettiva e ai requisiti richiesti, nonché alla candidatura del sig. Tassone.

All'udienza dell'8 maggio comparivano sia il sig. Fantasia che il sig. Tassone, nonché il sig. Porcaro per il Comitato Regionale Calabria.

Le parti si riportavano alle rispettive difese, insistendo ognuna nelle proprie conclusioni.

Il sig. Fantasia sottolineava la mancanza di requisiti in capo al sig. Tassone, ribadendo che alla data del 18 aprile lo stesso non risultava in regola con il tesseramento ed, alla luce della documentazione fornita dal CR, rilevava che il pagamento della tassa annuale relativo al tesseramento quale tecnico era avvenuto il 20.4, e pertanto in data successiva, il che comportava la assenza dei requisiti alla data di presentazione della candidatura.

Di contro, il Tassone – come confermato anche dal CR – dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti al momento di presentazione della propria candidatura e di aver provveduto in ritardo, ovvero il 20 aprile, ma comunque prima della pubblicazione della lista dei candidati ammessi, al solo pagamento della tassa annuale.

Il Tribunale, si riservava quindi la decisione, disponendo con successivo provvedimento dell'11.5.2026 la acquisizione presso i competenti uffici federali dello storico del tesseramento del Sig. Tassone.

§§§

Esaminate: la fattispecie dedotta, la documentazione versata in atti, le normative di riferimento stabilite sia nel RO che nello Statuto nonché le rispettive deduzioni delle parti, il Tribunale così decide.

- Il primo motivo di ricorso appare infondato.

Dalla documentazione acquisita presso il CR Calabro emerge infatti che il Sig. Tassone ha presentato la propria candidatura, unitamente alla documentazione prescritta, con raccomandata a mano il giorno dell'11.4.2026 alle ore 8,45.

Candidatura che è stata correttamente protocollata al n. 55 del medesimo giorno.

Non si rinviene, pertanto, alcun vizio di presentazione della candidatura considerando altresì che la stessa è stata correttamente accompagnata dalla documentazione prescritta (copia del tesseramento ed autocertificazione sul possesso dei requisiti).

- Riguardo al secondo motivo, ovvero in ordine alla lamentata mancanza dei requisiti dei cui al punto 5 della presentazione della domanda/autocertificazione, il Tribunale osserva quanto segue.

Circa la assenza dei requisiti per irregolarità del tesseramento:

Il ricorrente ha dedotto la assenza del requisito in capo al resistente della regolarità del tesseramento, di cui all'art. 25.2 lett. c) dello Statuto deducendo in conseguenza la non correttezza di quanto dichiarato al punto 5 della autocertificazione, in quanto il pagamento della tassa annuale del tesseramento come "tecnico" è avvenuto due giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, con il che deducendone la incandidabilità per assenza dei requisiti.

La doglianza è infondata.

Basti osservare che, a prescindere dal discusso tesseramento quale tecnico, il Sig. Tassone, come provato dallo storico dei tesseramenti acquisito agli atti, risulta avere altri due tesseramenti in corso di validità: l'uno, come Esperto di Salvamento sorto e rinnovato senza soluzione di continuità dal 29.10.2024 ad oggi; l'altro come Atleta Master sorto e rinnovato senza soluzione di continuità dal 25.1.2016 ad oggi; tesseramento quest'ultimo dichiarato in atti, che il ricorrente conosceva e che non ha minimamente contestato.

Tesseramento quindi, (in aggiunta all'altro) di cui non è neanche paventata la invalidità e che contribuisce alla ricorrenza del requisito prescritto.

Circa il requisito dell'anzianità di cui all'art. 25.3 lett. c) Statuto:

E' circostanza provata e non contestata che il resistente Tassone sia regolarmente iscritto all'Albo nel settore "Tecnico Sportivo di base" con la qualifica di Istruttore Fin dal 10.12.2023, con validità fino al 09.12.2027.

Dunque, anche alla luce di quanto disposto dall'art 25.3 lett. c, ovvero che il tesseramento, nell'ultimo decennio, sia stato regolare per due anni consecutivi o che il tesserato risulti in attività al momento della presentazione della candidatura, si ritiene il requisito pienamente soddisfatto in capo al Tassone, iscritto, anche qui senza soluzione di continuità, dal 2023.

Requisito, che non può essere disatteso dalla validità del tesseramento di cui sopra si è esposto.

Pertanto, tutti i requisiti sostanziali prescritti dalla normativa federale (art. 25.2 e 3 Statuto) appaiono sussistere e sono pienamente e soddisfatti.

Da ultimo, ritiene il Tribunale che il ricorso difetti anche sotto un ulteriore aspetto: ovvero il ricorrente, quanto meno nel presente giudizio ed almeno dopo aver preso visione dei documenti del

CR Calabro circa l'elenco degli ammessi, avrebbe dovuto - quanto meno - contestare e impugnare il provvedimento di ammissione della candidatura del Tassone inserita nel provvedimento del 23.4, pubblicato prima della stessa presentazione del ricorso (27.4): contestazione ed impugnazione che invece non sono minimamente avvenute.

Il tutto con la conseguenza della accettazione implicita da parte del ricorrente del provvedimento di ammissione del 23.4 ed in pari data comunicato.

Tutto ciò premesso il Tribunale respinge il ricorso.

Dichiara incamerarsi la tassa di ricorso.

Si comunichi e si trasmetta al CR per quanto di propria competenza.


Roma, 12.05.2026

Il presidente

Ida Sigismondi



Avv. Valerio Colantonio



Avv. Irene Coppola

